

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1125

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

**di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio**

(MATTEOLI)

**col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

(LUNARDI)

**e col Ministro per gli affari regionali**

(LA LOGGIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2002

Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,  
recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema  
elettrico nazionale

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6
Decreto-legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, concerne interventi urgenti e indifferibili indispensabili per garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale.

Il provvedimento consta di un solo articolo con il quale si dispongono misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, finalizzate a far fronte all'imminente fase di emergenza, consentendo in tempi ristretti la realizzazione della nuova capacità di generazione necessaria.

L'articolo 1 prevede, quindi, misure per accelerare e semplificare i procedimenti di autorizzazione per l'installazione, la modifica ed il potenziamento di nuove centrali di potenza superiore a 300 MW termici, considerate opere di pubblica utilità.

L'attuale situazione del mercato elettrico, e precisamente il bilancio tra domanda ed offerta previsto per il prossimo triennio 2002-2004 dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (concessionario pubblico cui è affidata la gestione della sicurezza), impone l'urgente ed indifferibile adozione di forme di accelerazione dei tempi dei procedimenti di autorizzazione degli impianti per evitare interruzioni nella fornitura del servizio, dovute all'insufficiente capacità di produzione nazionale, ai fini della copertura del fabbisogno interno. È appena il caso di ricordare che la disponibilità di energia elettrica è paraltro alla base di qualunque politica di sviluppo e rilancio delle attività produttive, oltre che essere necessaria per garantire una prestazione essenziale, a condizioni eque, su tutto il territorio nazionale.

Come segnalato nelle previsioni del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, l'evoluzione della consistenza del parco

di produzione di energia elettrica in Italia nel prossimo triennio, tenendo conto delle previsioni sull'andamento del fabbisogno, delle importazioni e del miglioramento nell'interscambio tra le diverse aree del paese dovuti agli sviluppi della rete di trasmissione nazionale, si presenta insufficiente a garantire, con i dovuti margini, la sicurezza del sistema elettrico. In particolare, appare eccessivamente ridotto l'apporto previsto di nuova potenza, in relazione alle lentezze ed alle difficoltà autorizzative che incontrano i nuovi impianti; tale situazione, unita ai programmi delle indisponibilità programmate degli impianti per interventi di adeguamento ambientale (non ulteriormente differibili, per rispettare un'apposita direttiva comunitaria in materia di emissioni in atmosfera), in assenza di interventi urgenti, non consente di garantire la copertura del fabbisogno nazionale, anche per lunghi periodi di tempo, con particolare riferimento a specifiche zone del paese caratterizzate da elevati consumi energetici e carenza di produzione.

L'urgenza è rappresentata anche dal ritmo di crescita dei consumi interni, cresciuti nel 2001 del 2,3 per cento rispetto al 2000, con un nuovo picco storico raggiunto nel mese di dicembre 2001 del + 4,1 per cento rispetto al corrispondente mese dell'anno 2000 ed una richiesta di potenza pari a 52.000 MW, assorbendo quasi l'intera potenza disponibile alla punta che è pari a 53.400 MW. Di contro, la potenza elettrica installata in Italia non ha conosciuto una pari crescita, crescita che continua ad essere rallentata, nonostante la forte spinta da parte degli investitori, dalle difficoltà autorizzative e dai tempi dell'azione amministrativa.

L'ambito di applicazione del provvedimento è rappresentato dagli impianti di pro-

duzione di energia elettrica, alimentati da fonti convenzionali, di capacità superiore ai 300 MW termici, di cui all'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Tali impianti sono qualificati come opere di pubblica utilità, per le quali il provvedimento di autorizzazione costituisce titolo effettivo a costruire l'impianto, fermo restando il pagamento del diritto annuale previsto per le licenze di esercizio degli impianti.

La disposizione proposta realizza un'ampia opera di semplificazione e di accelerazione delle attuali procedure, finalizzata al rilascio, in tempi particolarmente abbreviati (sei mesi contro la media attuale di almeno due anni), di un unico provvedimento finale destinato

ad integrare e ad esaurire - comprendendo lo stesso sia l'impianto principale, sia le infrastrutture e le opere ad esso connesse - l'iter amministrativo richiesto per la costruzione, la modifica o il ripotenziamento delle centrali elettriche, considerate, agli effetti della valutazione di impatto ambientale (VIA), insediamenti produttivi strategici.

Resta fermo lo svolgimento della procedura di VIA, così come previsto dall'attuale disciplina comunitaria, con la semplificazione dovuta all'eliminazione di alcuni passaggi previsti dall'attuale procedura.

La norma, pertanto, fa salvo il coinvolgimento delle altre amministrazioni, della regione interessata, nonché quello dell'ente locale competente.

## RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento in esame non solo non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato, ma la semplificazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), per la quale si propone la sospensione dell'applicazione dell'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, comporta notevoli risparmi economici dovuti alla mancata istituzione e operatività delle commissioni ivi previste.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 9 febbraio 2002.*

**Misure urgenti per garantire la sicurezza  
del sistema elettrico nazionale**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della citata direttiva 96/92/CE, ed in particolare l'articolo 1 che attribuisce al Ministero delle attività produttive la tutela della sicurezza e dell'economicità del sistema elettrico nazionale;

Tenuto conto che le attuali previsioni sulla crescita del fabbisogno nazionale di energia elettrica e sulla disponibilità di potenza di generazione segnalano una situazione di imminente incompatibilità con la salvaguardia della sicurezza di esercizio del sistema elettrico, rendendo pertanto necessario il rafforzamento urgente del parco di generazione al fine di evitare crisi ed interruzioni della fornitura di energia;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per garantire la sicurezza del sistema, evitando interruzioni del servizio e crisi nella fornitura di energia elettrica, anche mediante misure di carattere transitorio, valide per superare l'attuale situazione di emergenza;

Considerata, in relazione ai tempi minimi necessari per la realizzazione di nuovi impianti, non più differibile l'adozione di norme per accelerare tali realizzazioni ed assicurare, su tutto il territorio nazionale, la fornitura di un servizio pubblico essenziale, necessario per salvaguardare lo sviluppo economico del Paese, nonchè l'attuale livello qualitativo di vita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)*

1. Al fine di evitare l'imminente pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del rilascio della VIA, le opere di cui al presente articolo sono equiparate a quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata. L'autorizzazione, per la quale nei tempi previsti per il procedimento deve essere sentito l'ente locale competente, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, se le modificazioni relative sono state previste ed evidenziate nel progetto approvato.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto am-

bientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.

5. Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa l'efficacia dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fondi convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW.

## Articolo 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI - MARZANO - MATTEOLI -  
LUNARDI - LA LOGGIA

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI





